

(N. 545-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 gennaio 1980

modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta 18 marzo 1980 (V. Stampato n. 1247)

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, ROMEI, TOROS, CAZZATO, ANTONIAZZI, PITTELLA, VENANZETTI, SCHIETROMA e BREZZI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 marzo 1980

Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto

DISEGNO DI LEGGE

Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 1.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, al controllo della sussistenza dei requisiti nei confronti degli istituti di patronato già costituiti.

Il Ministro dispone la revoca del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti degli istituti di patronato ove risultasse la mancanza dei requisiti necessari.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

La vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale viene svolta secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e attiene esclusivamente alle attività in base alle quali vengono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

Art. 3.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici, nonché le anticipazioni erogate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti suddetti in conto dei contributi al finanziamento che, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, risultino spettanti agli istituti medesimi in sede di ripartizione definitiva dei fondi disponibili nei vari esercizi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attività svolta.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.